

Si precisa che, in ogni caso, il ritardo dei pagamenti non potrà essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione delle consegne da parte della Ditta Aggiudicataria, la quale è tenuta alla fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Le fatture dovranno riportare gli estremi dell'ordinativo dell'Azienda Sanitaria Committente e della Struttura Interna Ordinante (numero di delibera e data, codice centro di costo o impegno di spesa, sigla struttura ordinante).

Non sono ammesse offerte condizionate per modalità e tempi di pagamento differenti da quanto riportato.

4.4.3. REVISIONE DEI PREZZI PER PRODOTTI NON AIC, SERVIZI E LAVORI

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In mancanza dell'Osservatorio prezzi previsto dal comma 6 della citata legge, o di altri obiettivi strumenti che consentano di valutare l'andamento dello specifico mercato cui è legato il servizio appaltato, i prezzi saranno ancorati all'indice del "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

4.4.4. MODALITA' DI FATTURAZIONE

Per quanto riguarda la fatturazione dei prodotti, dei servizi e dei lavori previsti nel presente appalto si procederà come segue:

<u>Forniture di prodotti</u>	<u>Modalità di Fatturazione</u>
Fornitura dei gas medicinali AIC in confezione ospedaliera secondo quanto disposto dal D.Lgs. 219/06 e s.m.i	Fatture riepilogative mensili <u>a misura</u> sulle quantità consegnate in relazione al prezzo unitario offerto
Fornitura dei gas medicinali F.U. secondo quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale Ultima Edizione	
Fornitura dei gas CE secondo quanto previsto dalla direttiva 93/42	
Fornitura dei gas per uso tecnico e di laboratori	
Fornitura degli accessori dispositivi medici necessari per la corretta erogazione dei prodotti ad ogni singola utenza	Fatture riepilogative mensili sulle quantità consegnate in relazione al prezzo unitario offerto
<u>Erogazione di Servizi a canone fisso</u>	<u>Modalità di Fatturazione</u>
SERVIZI LOGISTICI IN DELEGA Tutti i servizi previsti all'art. 4 del Capitolato d'Oneri	a canone fisso mensile complessivo pari a 1/12 del canone annuo offerto per la voce "Servizio a canone fisso" dell'Allegato 5
SERVIZI DI QUALITÀ DEI GAS Tutti i servizi previsti all'art. 5 del Capitolato d'Oneri	
SERVIZI PARTICOLARI Tutti i servizi previsti all'art. 6 del Capitolato d'Oneri	
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA Tutti i servizi previsti all'art. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14 del Capitolato d'Oneri	
SERVIZI CENTRALI GAS Servizi previsti agli art. 8.1, 8.2, del Capitolato d'Oneri	
LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA Servizi previsti all'art. 8.3, 7.9 E 7.11 del Capitolato d'Oneri	

ART. 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell'art. 34 del D.lgs 163/2006.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater e comma 2.

Saranno altresì, esclusi dalla gara, come per legge, i concorrenti per i quali si accerti, sulla scorta di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

5.1. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, AVVALIMENTI, SUBAPPALTI

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

E' ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui a agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006, sono tenuti ad indicare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati, nonché l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 163/2006 – può soddisfare al richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine ed in conformità all'arti. 49 comma 2 del D.Lgs 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta "A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Azienda Sanitaria a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo art. 34 comma 2, con una delle altre imprese che presentano offerte in relazione ad uno stesso lotto;
- e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvilimento nei confronti di un'impresa che appartiene la medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia)

L'Azienda Sanitaria, e per essa la Commissione giudicatrice, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o soddisfacente.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.lgs 163/2006, e di quanto altro stabilito dall'art. 49 comma 3 dello stesso decreto, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre che, in caso di avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D.Lgs 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs 163/2006.

Ai sensi degli artt. 118 e 37, comma 11, del d.lgs 163/2006, la ditta candidata dovrà indicare nell'offerta economica, la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi; tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.

La percentuale del valore di subappalto non potrà essere superiore al 30% del corrispondente ammontare contrattuale, a soggetti che ne possiedono i requisiti.

L'affidamento in subappalto a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 118 del d.lgs 163/2006.

La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, in particolare, nel caso di subappalto per il servizio di gestione e/o manutenzione degli impianti di distribuzione, il subappaltatore dovrà essere in possesso delle certificazioni previste all'art 4.2.1, punto B.2.2 sottopunti VI, VII e IX.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Azienda Sanitaria annullerà l'autorizzazione al subappalto.

La Azienda Sanitaria non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alle procedure di gara.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della legge n. 248/2006 e dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973 e successivi regolamenti.

L'esecuzione delle opere subappaltate non può in alcun modo formare oggetto di ulteriori subappalti.

In caso di violazione di quanto sopra disposto, la Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del danno.

5.2 REGOLE AI FINI DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Ferme tutte le indicazioni e prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi in ordine ai requisiti di ammissione, ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione delle Buste "A", "B" e "C", cui si rimanda integralmente, i concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I., o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate:

1) Relativamente alla Busta "A – Documentazione Amministrativa", pena l'esclusione dalla gara:

- La domanda di partecipazione e la dichiarazione unica dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il R.T.I., sia costituito che costituendo; in caso di consorzio costituendo, da tutte le imprese che ne prendono parte; in caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lgs 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura
- La cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 4.2.2 dovrà essere prodotta:
 - In caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento
 - In caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande
 - In caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 del D.Lgs 163/2006, dal Consorzio medesimo
 - In caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con l'indicazione che tutti i soggetti garantiti sono le imprese che intendono costituirsi in consorzio.
- In caso di R.T.I. o consorzio già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la Dichiarazione resa dal legale rappresentate o da persona con poteri di firma di ogni impresa raggruppando dovrà:
 - (solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppando, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza;
 - contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006;
- In caso di consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs 163/2006, la Dichiarazione resa dal legale rappresentate o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le Imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, ex articolo 37, comma 7, del D.Lgs 163/2006;
- Procura speciale nel caso di dichiarazione resa da procuratore speciale;

Nella compilazione delle Dichiarazioni di cui all'art. 4.2.1 del presente Disciplinare, i requisiti di ordine generale nonché quelli economico finanziari e tecnico organizzativi, dovranno essere così comprovati:

- a) le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 4.2.1 B1 dovranno essere rese da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (costituito ovvero costituendo); nel caso di Consorzio dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;
- b) le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica di cui all'art. 4.2.1 B2.1 e B2.2 dovranno essere rese da ciascuna impresa componente il R.T.I. e il Consorzio (costituito ovvero costituendo). Per la ripartizione dei requisiti predetti si veda quanto indicato nei precedenti articoli 4.2.1. B2.1 e B2.

2) Relativamente alla Busta "B – Offerta Tecnica" e Busta "C – Offerta Economica", l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovranno essere firmate o siglate in ogni pagina e, pena l'esclusione dalla gara sottoscritte nell'ultima pagina:

- Dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara
- Dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta

In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo del servizio verrà effettuato a favore dell'impresa mandataria, previa spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico o da persona da questi delegata e si articolerà in tre distinte fasi.

PRIMA FASE (pubblica) - ammissione dei concorrenti:

Nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara, in seduta pubblica, alla presenza di eventuali concorrenti, l'Autorità che presiede la gara, coadiuvato da due testimoni, procederà, al fine della ammissione dei concorrenti alla gara, come segue:

- verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e che siano stati predisposti conformemente alle prescrizioni del presente disciplinare;
- apre i plichi sigillati, ad eccezione di quelli contenenti la Documentazione Tecnica (Busta B) e l'offerta economica (Busta C) e verifica la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In tale fase si procederà all'esclusione nelle seguenti ipotesi:

- offerte pervenute in ritardo;
- offerte contenute in buste (esterne o interne) non sigillate sui lembi di chiusura;
- omessa o incompleta presentazione dei documenti o delle dichiarazioni richieste, tranne che non siano sanabili in sede di gara.

Si procederà altresì, così come previsto dall'art. 48 D. Lgs. 163/06, al sorteggio, non inferiore al 10 % arrotondato all'unità superiore, delle ditte partecipanti che dovranno comprovare, entro gg. 10 dalla data della richiesta effettuata tramite fax, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati per partecipare alla gara, nei modi indicati dal presente disciplinare.

E' consigliabile pertanto che le imprese partecipanti abbiano disponibili i documenti necessari di cui sopra già fin dal momento di presentazione delle offerte e ciò al fine di adempiere tempestivamente all'eventuale suddetta richiesta.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Terminate, a cura del seggio di gara, le operazioni di controllo della presenza e l'esame della documentazione presentata dalle varie imprese, gli uffici competenti dell'Azienda, con la

supervisione del Responsabile del Procedimento, acquisiranno dalle imprese sorteggiate tutto quanto previsto dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ai fini delle verifiche di validità della documentazione. Ciò nei limiti e modalità previste per questa fase di gara dal decreto medesimo.

Le buste contenenti le offerte economiche rimarranno sigillate e consegnate al presidente di gara perchè le custodisca intatte fino alla seduta prevista per l'aggiudicazione (terza fase).

SECONDA FASE esame e valutazione dell'offerta:

Ultimata l'ammissione formale dei concorrenti, la gara sarà sospesa e la documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse alla gara sarà consegnata alla "Commissione Giudicatrice", all'uopo individuata (commissione questa distinta dalla commissione di gara), che procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera "B" e al controllo preliminare degli atti presentati, in sede di gara dalle Ditte concorrenti ufficializzando l'acquisizione dell'offerta tecnica.

La Commissione, successivamente, in seduta non pubblica procederà alla verifica della documentazione contenuta ai fini dell'esame e della valutazione tecnico qualitativa.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti (salvo che si tratti di esperire attività preparatorie, istruttorie o strumentali che possano essere delegate ai singoli componenti o gruppi di lavoro) e sono verbalizzate.

Qualora la documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti non dovesse consentire l'accertamento univoco delle caratteristiche tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione, potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta concorrente. La mancata e/o incompleta presentazione dei chiarimenti richiesti ricade sul concorrente e comporterà l'incompleta valutazione dell'offerta e l'impossibilità di determinare il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Non è consentito integrare la documentazione già presentata. Nel caso in cui siano stati acquisiti chiarimenti, la Commissione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, valuterà i dati relativi sulla base di apprezzamenti di discrezionalità tecnica improntati, comunque, a principi di equità ed imparzialità. Effettuato il suddetto esame, la Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio per la qualità secondo i criteri descritti nel presente disciplinare. Delle suddette operazioni sarà redatto verbale che, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sarà trasmesso al Presidente di Gara per la fase successiva.

TERZA FASE (pubblica) aggiudicazione provvisoria dell'appalto:

Ultimati i lavori della Commissione Giudicatrice, nell'ora e nel giorno che saranno comunicati alle Ditte partecipanti, il Presidente di gara, procederà in seduta pubblica:

- alla comunicazione dell'esito delle verifiche nei confronti dei soggetti sorteggiati e degli eventuali provvedimenti conseguenti;
- alla lettura delle valutazioni e conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Giudicatrice;
- all'esclusione delle offerte che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto.

Si procederà quindi all'apertura delle offerte economiche delle Ditte ammesse. Il Presidente legge ad alta voce l'importo complessivo offerto.

Nel caso di più offerte della stessa ditta, pervenute entro il termine prescritto, senza espressa specificazione che l'una è sostitutiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

Non saranno ammesse allo scrutinio le offerte, superiori o pari all'importo stabilito come base d'asta, incomplete, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice

riferimento ad altra offerta propria o di altri. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativamente al prezzo, verrà preso in considerazione l'importo complessivo (IVA esclusa) indicato in offerta.

Sarà dichiarato aggiudicatario della gara l'offerente che, applicando il metodo indicato, abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato in ragione dei punteggi parziali attribuiti dal seggio di gara per gli elementi economici e dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione Giudicatrice per gli elementi tecnici.

Nel caso che due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario l'offerente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più offerenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la parte tecnica, si procederà a norma dell'art. 77 del Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 a richiedere il miglioramento delle offerte, ovvero, qualora i soggetti candidati non siano presenti, o se presenti non vogliono migliorare l'offerta, all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale Rappresentante o chi è munito di idonea procura speciale, rilasciata nelle forme di legge. Le offerte migliorative non possono essere condizionate.

Ultimate tali operazioni si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta risultata prima in graduatoria, salvo esiti dei controlli previsti dalle normative e salvo esclusione per offerta anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.

6.1 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI EX. ART. 48, COMMA 1, D.LGS 163/2006

Ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs 163/06, l'Azienda Sanitaria, come previsto, richiederà, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti.

Al fine di comprovare il possesso di tali requisiti, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare la seguente documentazione:

- copia dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, regolarmente approvati, redatti ai sensi dell'art. 2423 e segg. del Codice Civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, corredati delle note integrative e dalla relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito;
- per gli operatori economici non tenuti all'obbligo di presentazione del bilancio, copia delle dichiarazioni annuali IVA ed un modello unico relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari, corredati dalla relativa ricevuta di presentazione.
- Copia conforme della documentazione probatoria richiesta dall'art. 42 comma 1) lett. A) del D.Lgs 163/2006; in particolare, in caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o dagli enti pubblici, la prova è data con certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici, in caso di servizi prestati a favore di soggetti privati, l'esecuzione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006, nel caso in cui la suddetta documentazione non pervenga nei termini prescritti ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'Azienda procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione

della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza (sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento).

6.2 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO QUALITÀ E TECNICO-ORGANIZZATIVA RICHIESTI.

In una o più sedute riservate si procederà all'esame del contenuto dell'offerta tecnica, al fine di verificare la conformità del progetto tecnico di organizzazione del servizio proposto da ciascuna Ditta candidata, con riferimento alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare.

Successivamente, con riferimento alle offerte ritenute conformi, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione di qualità con conseguente attribuzione del corrispondente punteggio di merito nei termini, con i criteri e secondo i parametri di valutazione di cui al successivo art. 6.3.

6.3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a lotto unico ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006 art. 81 e 83 "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto dalla somma del **punteggio qualità** (elemento B) con quello relativo al **prezzo** (elemento A).

I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui sopra, in rapporto al tipo di servizio richiesto sono :

- **elemento A): 40 punti;**
- **elemento B): 60 punti.**

A) PREZZO: punti 40

Così suddivisi:

- PA1 max 35 punti - Punteggio prezzo attribuito al prezzo totale annuo complessivo forniture e servizi
- PA2 max 5 punti – Punteggio attribuito alla percentuale di sconto unico offerto per lavori e manutenzioni straordinarie.

Il punteggio prezzo sarà determinato dalla somma di due sub-elementi di valutazione: punteggio attribuito al prezzo totale annuo complessivo forniture, servizi e lavori (PA1) e quello attribuito alla percentuale di sconto unico offerto per lavori e manutenzioni straordinarie (PA2).

Il punteggio PA1 sarà determinato dalla seguente relazione :

$$PA1 = 35 \times P_{min} / P_i$$

dove:

P_{min} è il valore più basso del prezzo della voce "C" dell'offerte economiche (TOTALE ANNUO COMPLESSIVO FORNITURE E SERVIZI al netto degli oneri di sicurezza) prodotte da tutte le ditte concorrenti;

P_i è il valore del prezzo della voce "C" dell'offerta economica (TOTALE ANNUO COMPLESSIVO FORNITURE E SERVIZI al netto degli oneri di sicurezza) prodotta dalla ditta concorrente i-esima da valutare;

PA1 è il punteggio da attribuire alla ditta per il criterio di valutazione relativo al prezzo totale annuo complessivo forniture e servizi.

Il punteggio PA2 sarà determinato dalla seguente relazione :

$$PA2 = 5 \times \frac{100 - S_{max}}{100 - S_i}$$

dove:

S_{max} è il valore più basso dello sconto espresso alla voce "E" dell'offerte economiche (SCONTO UNICO ED UNIFORME OFFERTO PER I LAVORI E PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE) prodotte da tutte le ditte concorrenti;

S_i è il valore dello sconto espresso alla voce "E" dell'offerta economica (SCONTO UNICO ED UNIFORME OFFERTO PER I LAVORI E PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE) prodotta dalla ditta i-esima da valutare;

PA2 è il punteggio da attribuire alla ditta i-esima per il criterio di valutazione relativo alla percentuale di sconto unico offerto per lavori e manutenzioni.

B) QUALITA' / SOLUZIONI TECNICHE: punti 60

La Commissione giudicatrice prenderà in considerazione gli elementi legati alla qualità, valore tecnico ed organizzativo che si potranno dedurre dalla documentazione contenuta nella busta "B – DOCUMENTAZIONE TECNICA".

La Commissione giudicatrice valuterà le offerte prodotte dalle ditte concorrenti secondo i criteri espressi nella tabella sottostante.

I punteggi per la valutazione dei progetti sono così ripartiti:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX punti 60
A. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	Max 7 punti
Qualità e Sicurezza dei Rifornimenti	
Qualità e Caratteristiche degli Accessori ai Punti di Utilizzo	
Qualità e Caratteristiche dei Recipienti Mobili	
Gestione Segnalazione Allarmi	
Caratteristiche Ditta Candidata e di Organizzazione territoriale	
B. TRACCIABILITA' E MOVIMENTAZIONE DEI CONTENITORI MOBILI	Max 11 punti
Trasporto e Consegne delle Apparecchiature e dei Recipienti Mobili	
Sistema Informativo per la Tracciabilità dei Recipienti Mobili	
C. SERVIZI DI MANUTENZIONE	Max 11 punti

Analisi del Parco Apparecchiature da Manutenere	
Piano delle Manutenzioni, Reperibilità e Pronto Intervento	
Sistema Informativo di Gestione dell'Appalto	
Mezzi e Risorse Dedicare	
Controlli analitici gas medicali	
D. SERVIZI PARTICOLARI	
Analisi Rischi e Gestione del Piano di Sicurezza	
Procedure e Gestione del Piano di Emergenza	
Aggiornamento Rilievo Impianti	Max 12 punti
Relazione su Progetto Esecutivo per Messa a Norma Impianti	
Monitoraggio Ambientale	
Piano di formazione	
E. LAVORI	
Piani di intervento per la Messa a Norma degli Impianti Gas Medicinali	Max 9 punti
Progetto per la manutenzione, l'adeguamento e la messa a norma delle Centrali Gas Medicinali	
F. ALTRO	Max 10 punti
Altri lavori e migliorie proposte	
TOTALE	Max 60 punti

Nella tabella sono espresse gli elementi di valutazione e i relativi punteggi massimi da attribuire ad ognuno di essi.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione avviene assegnando un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta.

Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile.

Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Si procederà, quindi, per ogni ditta concorrente, alla somma dei prodotti dei singoli coefficienti di valutazione per il relativo punteggio massimo di valutazione.

La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'elemento B di valutazione.

Saranno altresì escluse le offerte tecniche che non avranno raggiunto il punteggio minimo complessivo di 31 punti su punti 60.

6.4 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, in forma provvisoria, a lotto unico ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006 art. 81 e 83 alla Ditta Candidata che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, secondo i criteri fissati dal precedente Art. 6.3, cioè sommando il punteggio di qualità (A) ed il punteggio relativo al prezzo (B).

Qualora due o più ditte conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità assoluta in graduatoria, l'aggiudicazione provvisoria sarà determinata a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

Qualora anche il prezzo di due o più concorrenti sia pari, si procederà a richiedere agli stessi un'offerta economica migliorativa ed un conseguente ribasso del prezzo offerto.

A tal fine si rappresenta l'opportunità che alla predetta seduta pubblica partecipi un rappresentante del concorrente munito di documento attestante i suoi poteri di rappresentare l'impresa e di modificare l'offerta impiegando validamente ed irrevocabilmente il concorrente rappresentato.

Nell'ipotesi in cui a seguito dell'esperimento della sopra descritta procedura di miglioria, si consegua un'ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Terminate tutte le sopra descritte operazioni la Commissione giudicatrice di gara proseguirà immediatamente la seduta in via riservata, al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 86 del D.Lgs 163/2006.

Terminata anche siffatta ultima operazione la Commissione giudicatrice di gara rimetterà alla Azienda Sanitaria i verbali relativi ai propri lavori e tutti gli atti della documentazione di gara.

Alla verifica delle offerte anormalmente basse, eventualmente individuate dalla Commissione giudicatrice di gara nei termini sopra descritti, procederà l'Azienda Sanitaria, con le modalità di cui agli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs 163/2006.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto nell'art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) non stipulare il contratto motivatamente anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

6.5 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI DAI PRIMI DUE CONCORRENTI IN GRADUATORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs 163/2006, si procederà a richiedere al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto D.Lgs 163/06 – di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti dal Bando di Gara, attraverso la presentazione della documentazione precedentemente indicata.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione

dalla gara del concorrente, fermo restando quanto ulteriormente previsto dall'art. 48 D.Lgs 163/2006.

All'esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 163/2006 e, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/06.

Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara.

L'aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per il concorrente risultato aggiudicatario, mentre non spiega alcun effetto obbligatorio nei confronti della Azienda Sanitaria.

ART. 7 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, con il concorrente aggiudicatario verrà stipulato in forma pubblica il contratto relativo all'esecuzione dei servizi di cui alla presente gara.

Il predetto contratto sarà stipulato non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta approvazione regionale della deliberazione di aggiudicazione, come per legge, salvo che motivate ragioni di particolare urgenza non consentano alla Azienda Sanitaria di attendere il decorso del predetto termine.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non già negli atti di gara nel corso della procedura.

Formeranno a parte integrante dello stipulando contratto, anche se solo richiamati e non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il presente Disciplinare, il Capitolato di gara e tutti i loro Allegati
- l'offerta economica e l'offerta tecnica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario
- il bando di gara

Saranno a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del predetto contratto.

7.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. A) del D.Lgs 163/2006, verrà richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Azienda Sanitaria, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, a pena di annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione (in originale o copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della Azienda Sanitaria, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo art. 7.2 del presente Disciplinare
- b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 7.2 del presente Disciplinare
- c) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2 D.L. 210/2002 come modificato dalla legge di conversione 266/2002 ovvero dichiarazione sostitutiva

In caso di R.T.I. e Consorzi

- La documentazione di cui al precedente punto c) dovrà essere presentata da tutte le Ditte raggruppate, ovvero sia da tutte le Ditte consorziate che del Consorzio

- La documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata dalla Ditta mandataria o dal Consorzio

Dovranno inoltre essere prodotti:

- copia autentica del mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza alla Ditta Capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, qualora non sia acquisito nel corso della procedura;
- dichiarazione, formata dal legale rappresentate o da persona munita di comprovati poteri di firma, della Ditta mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite della singole Ditte raggruppate o consorziate

La Ditta Aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.

La predetta Azienda Sanitaria si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non produca in termini la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Azienda Sanitaria potrà procedere alternativamente all'aggiudicazione della gara in favore del secondo classificato ovvero all'indizione di una nuova gara, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata dal primo classificato a garanzia dell'offerta.

Qualora si sia avvalsa del diritto di procedere all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, quest'ultimo, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell'aggiudicatario la documentazione di legge in materia antimafia.

7.2 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

7.2.1 Cauzione definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario, con la stipula del contratto d'appalto, l'aggiudicatario stesso dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, in favore della Azienda Sanitaria, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo offerto.

L'importo della suddetta cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per usufruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme della certificazione originale) ovvero la dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D.lgs 163/2006.

In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200 attestante il possesso della detta certificazione ovvero della dichiarazione di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, così come definito dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs 163/2006, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità previste;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs 163/2006, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna Ditta con le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di detta riduzione in ragione della parte della prestazione contrattuale che ciascuna di esse eseguirà.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e deve prevedere, in particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta della Azienda Sanitaria.

La garanzia dovrà inoltre avere la sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

La mancata costituzione della garanzia richiesta nel presente articolo determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto aggiudicato e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni conseguenti in capo all'aggiudicatario in virtù della stipula dello stesso.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà prevedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito.

La cauzione deve coprire, per l'intero periodo di validità del contratto, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la durata e l'efficacia della cauzione sino alla conclusione dei lavori.

7.2.2 Polizza Assicurativa

La Ditta Aggiudicataria dovrà mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, polizze, a favore della Azienda Sanitaria Committente, con espresso ed esplicito esonero, di quest'ultima, per le coperture assicurative di seguito specificate:

- a) Garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai materiali ed alle attrezzature necessarie per la esecuzione del servizio;
- b) Garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai Beni oggetto del servizio di manutenzione;
- c) Garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che si dovessero verificare a persone o cose, a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti, in dipendenza dell'appalto;
- d) Garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della

Ditta Aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;

- e) Garanzia di Responsabilità verso il personale della ditta Aggiudicataria, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, etc..;

Il massimale della polizza assicurativa non potrà essere inferiore all'importo complessivo della gara.

ART. 8 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI SERVIZI

Per ogni categoria dei servizi compresa nell'Appalto, si procederà ad affidamenti come segue:

- 1) per l'avvio delle forniture dei prodotti liquidi e gassosi, si procederà mediante ordine di servizio emesso dalla Farmacia Ospedaliera nel caso le forniture vengano affidate anticipatamente, nelle more della stipula contrattuale, in caso contrario il contratto stesso costituirà l'atto di affidamento;
- 2) per l'esecuzione delle attività a canone, si procederà mediante verbale di affidamento del Servizio Tecnico, solo nel caso il servizio venga affidato anticipatamente, nelle more della stipula contrattuale, in caso contrario il contratto stesso costituirà l'atto di affidamento;
- 3) per la progettazione ed esecuzione delle attività extra canone (lavori, manutenzioni su richiesta e/o integrative), si darà luogo ad un distinto affidamento per ogni singolo intervento approvato ed ordinato dalla Azienda Sanitaria (sulla base di specifici preventivi ottenuti applicando i Prezzi Unitari indicati nell'offerta economica al netto dei ribassi esposti) mediante un ordinativo a stampa o per mezzo del sistema informatico, recante i termini di esecuzione.

8.2 AFFIDAMENTO ANTICIPATO

L'aggiudicazione d'appalto sarà immediatamente vincolante a tutti gli effetti nel riguardo della Ditta Aggiudicataria, mentre nei riguardi della Azienda Sanitaria rimarrà subordinata alle autorizzazioni ed alle approvazioni di legge.

La Azienda Sanitaria avrà pertanto facoltà di ordinare le forniture, i servizi ed i lavori, con particolare attenzione alla conduzione delle manutenzioni più urgenti, in pendenza delle approvazioni prescritte e sotto riserva delle medesime.

In tal caso la Ditta Aggiudicataria dovrà procedere all'immediato inizio dell'esercizio suddetto alle espresse condizioni e, in caso di mancata approvazione, la Ditta Aggiudicataria non avrà diritto che al pagamento di quanto avrà fatto per l'esecuzione dei lavori già compiuti, da valutarsi in conformità alle vigenti disposizioni in materia ed al rimborso delle spese contenute nei limiti stabiliti dalla normativa.

8.3 TEMPI E TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI

Data la particolarità del presente appalto, i termini iniziali e finali dei servizi sono stabiliti in natura delle opere ed esattamente:

- 1) Per le forniture dei prodotti liquidi e gassosi, il termine iniziale è stabilito dall'ordine di servizio esecutivo emesso dalla Farmacia Ospedaliera e quello finale dall'ordine di interruzione delle forniture emesso dalla stessa Farmacia;
- 2) Per i servizi affidati con corrispettivo a canone il termine iniziale è stabilito dalla data della stipula del Contratto, mentre quello finale è computato nella massima durata stabilita dell'appalto.

- 3) Per le attività extra canone (lavori, manutenzioni su richiesta e/o integrative), contabilizzate a misura, il termine iniziale e quello finale saranno stabiliti nei singoli ordini di intervento redatti in forma scritta.

8.4 DIVIETO DI SOSPENDERE L'APPALTO

La Ditta aggiudicataria non può sospendere o ritardare le forniture, i servizi e i lavori oggetto del presente appalto, con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Azienda Sanitaria.

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale della Ditta Aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto della Ditta Aggiudicataria, qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine stabilito dalla Azienda Sanitaria, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

8.5 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta Aggiudicataria comporteranno una riduzione del compenso pattuito per minor servizio prestato e per il danno arrecato.

La quantificazione delle penali sarà effettuata dall'Ufficio Affari Legali della Azienda Sanitaria in base all'elenco sotto riportato:

Qualora la Ditta Aggiudicataria non installasse quanto previsto dal presente Capitolato d'oneri entro il trentesimo giorno dalla data di redazione del verbale di aggiudicazione, e non avviasse la regolare fornitura, la stessa sarà soggetta al pagamento di una penale di Euro 250 per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il sessantesimo giorno e ciò fosse dovuto ad indisponibilità e/o apparecchiature da parte della Ditta Aggiudicataria, l'Amministrazione darà via alla risoluzione del contratto con l'affidamento della fornitura al concorrente risultato secondo, perché perfettamente adempiente.

In caso di ritardo o rifiuto delle consegne dei gas richiesti o nella sostituzione di quelli contestati, la Azienda Sanitaria potrà rivolgersi, per l'acquisto, ad altra Ditta, addebitando all'aggiudicatario l'eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di penalità proporzionali all'inadempimento e variabili da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.000,00. Gli importi dovuti all'aggiudicatario, per irregolarità da lui commesse nell'esecuzione del contratto, potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo.

Il pagamento della penale non solleva la Ditta Aggiudicataria da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Disciplinare d'oneri dovranno essere contestati alla Ditta Aggiudicataria per iscritto dalla Azienda Sanitaria.

La Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Azienda Sanitaria medesima, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero pur essendo giunte tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla Ditta Aggiudicataria le penali stabilite, a decorrere dall'inadempimento.

La Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dalle penali con quanto dovuto alla Ditta Aggiudicataria, a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero in difetto, avvalersi della cauzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Ditta Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

8.6 RESPONSABILITA'

L'accettazione dei prodotti liquidi e gassosi, da parte della Azienda Sanitaria, non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all'atto della consegna.

Analogamente la Ditta Aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione e lavori.

Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell'altra, di constatare e verbalizzare in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Disciplinare e del Capitolato d'Oneri e che si sia verificato durante l'esecuzione del servizio. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile della omissione. In ogni caso le contestazioni non potranno più essere effettuate oltre 3 mesi dal termine del contratto.

Qualora, a seguito della contestazione da parte della Azienda Sanitaria effettuata secondo le modalità previste dal punto precedente, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria o da questa delegato non effettua gli interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato.

La Ditta Aggiudicataria non è responsabile in tutti i casi in cui il difetto sia dovuto ad un uso scorretto o anormale del Bene.

Si intende per uso scorretto o anormale del Bene:

- a) qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del Bene e/o a quanto indicato nelle istruzioni e nelle avvertenze fornite dal produttore/fabbricante;
- b) qualsiasi manomissione dei Beni;
- c) qualsiasi intervento sui Beni effettuato da personale non qualificato;
- d) qualsiasi utilizzo di materiali di consumo o di parti di ricambio diversi da quelli raccomandati dal produttore/fabbricante;
- e) qualsiasi malfunzionamento causato dalla difettosità dell'impianto elettrico, da un impianto equipotenziale insufficiente, da sbalzi di tensione della rete di alimentazione o dal collegamento con apparecchiature diverse da quelle previste dal produttore/fabbricante.

Qualora per fatti imputabili alla Azienda Sanitaria il servizio di manutenzione fosse sospeso o interrotto, la Ditta Aggiudicataria si riserva il diritto di ispezionare i Beni prima di ripristinare la regolare effettuazione del servizio.

Se, a seguito di tale ispezione, dovesse emergere la necessità di effettuare degli interventi di manutenzione diversi da quelli previsti all'art. 7 del Capitolato d'oneri, la Ditta Aggiudicataria si

impegna ad informare La Azienda Sanitaria per iscritto e a concordare le condizioni economiche in relazione agli specifici interventi da effettuare.

Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, in ogni caso la Ditta Aggiudicataria non è responsabile di eventuali danni diretti o indiretti a cose e/o persone derivanti dalla sospensione del servizio per cause ad essa non imputabili.

8.7 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione e alla esecuzione del presente Disciplinare, del Capitolato d'oneri e delle prescrizioni contrattuali sarà competente il Foro di Palermo.

ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO

In nessun caso è consentita, da parte della Azienda Sanitaria, la cessione del contratto.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta Aggiudicataria consentirà alla Azienda Sanitaria di risolvere il contratto con semplice preavviso, che sarà inviato alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno 15 giorni prima della data espressa di risoluzione, di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 11 ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese (di bollo, tassa di registro, scritturazione, copie, etc.) inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, che dovrà sostenere pure le imposte e tasse relative alla fornitura, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto per la quale, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 20/10/1972 n° 633 è previsto il diritto di rivalsa.

ART. 12 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

La spesa è finanziata, con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale imputate al Bilancio dell'Azienda.

I pagamenti avverranno a 90 gg. dal ricevimento (registrazione) della fattura. Oltre tale termine, a richiesta, verrà applicata la inerente gli interessi moratori, secondo la normativa vigente

ART. 13 CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Questa Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara medesima, non saranno comunicati o diffusi a terzi e saranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

I dati riguardanti le Ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di trattamento da parte dell'Azienda secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Azienda, connesse con le procedure di gara ed i successivi adempimenti di legge.

La natura del conferimento di tali dati è **OBBLIGATORIA**; il rifiuto a rispondere e conferire i dati determina l'impossibilità di ammettere la Ditta alla procedura di gara.

Titolari del trattamento dei dati sono i Rappresentanti Legali delle Aziende costituite in aggregazione d'acquisto. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo.

ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, ivi compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni adottate dall'Amministrazione, a norma della legge n. 241/1990 e dell'articolo 13 D.Lgs. n. 163/2006.

L'accesso all'elenco dei candidati o degli offerenti è differito, rispettivamente, sino alla Conclusione delle operazioni di selezione dei concorrenti ed al termine di presentazione delle offerte. L'accesso alle offerte di gara è differito sino all'approvazione dell'aggiudicazione.

L'esame dei documenti è gratuito; le copie dei documenti sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura: € 0,16 = per facciata per formato UNIA4 e € 0,31 = per facciata per formato UNIA3.

Il pagamento può essere effettuato con le stesse modalità per il ritiro della copia degli atti di gara specificando come causale "Rimborso spese di accesso Legge n. 241/90".

Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate. In tal caso vengono rilasciate previo versamento dell'imposta di bollo. La certificazione di conformità all'originale viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 445 del 28/12/2000.

Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l'accesso agli atti valutati dall'Amministrazione per l'ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, per la valutazione dell'offerta e l'attribuzione dei punteggi, fatta eccezione per gli eventuali pareri legali acquisiti dall'Amministrazione in ordine all'affidamento. L'Amministrazione assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti invitandoli, a propria discrezione ed alternativamente in fase di offerta o in occasione della richiesta di accesso agli atti da parte degli interessati, a motivatamente precisare quali documenti debbano intendersi coperti da segreto. Resta impregiudicata la facoltà del concorrente di richiedere l'accesso ai documenti dichiarati riservati per segreto tecnico o commerciale in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.